

LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE NELLE RELAZIONI D'INTIMITÀ

Vademecum - Handbook

Per gli operatori della legge pubblici della provincia di Milano



Hanno redatto il seguente vademecum:

- **D.ssa Alessandra Kustermann**
Direttore UOC Pronto Soccorso Ostetrico/Ginecologico
e Responsabile Soccorso Violenza Sessuale e Domestica
Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico
- **Dott. Fabio Roia**
Magistrato, Sezione IX reati contro i soggetti deboli, Tribunale di Milano
- **Avv. Lara Benetti**
Avvocato, Associazione SVS Donna Aiuta Donna Onlus
- **Avv. Francesca Cucino**
Avvocato, Associazione SVS Donna Aiuta Donna Onlus
- **Avv. Roberta De Leo**
Avvocato, Associazione SVS Donna Aiuta Donna Onlus
- **Avv. Gaia Inverardi**
Avvocato, Associazione SVS Donna Aiuta Donna Onlus
- **Avv. Francesca Negri**
Avvocato, Associazione SVS Donna Aiuta Donna Onlus
- **Avv. Laura Nencioni**
Avvocato, Associazione SVS Donna Aiuta Donna Onlus
- **Avv. Patrizio Nicolò**
Avvocato, Associazione SVS Donna Aiuta Donna Onlus

Hanno contribuito alla discussione finale di preparazione dei vademecum:

- **D.ssa Paola Maria Braggion**
Magistrato, Sezione IX reati contro i soggetti deboli, Tribunale di Milano
- **D.ssa Marina Caroselli**
Magistrato, Tribunale dei Minori di Milano
- **Dott. Pietro Forno**
Procuratore Aggiunto, Procura della Repubblica di Milano
- **D.ssa Annamaria Gatto**
Presidente V Sezione Penale, Tribunale di Milano
- **D.ssa Gloria Servetti**
Presidente IX Sezione Civile, Tribunale di Milano

Impaginazione:



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO



Milano



Comune
di Milano
Politiche sociali e
Cultura della Salute



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO
DMU e Scienza Bromatologica "Città studi"
Sezione di Medicina Legale

Associate partner



Associazione SVS
Donna Aiuta Donna
Onlus

LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE NELLE RELAZIONI D'INTIMITÀ

Vademecum - Handbook

Per gli operatori della legge pubblici della provincia di Milano



Lexop

www.lexop.org

Contro la violenza sulle donne nelle relazioni di intimità

per operatori della legge pubblici

www.lexop.org

I. PROFILI INTERNAZIONALI

Il problema della violenza maschile sulle donne ha una dimensione mondiale, che anche negli interventi operativi quotidiani occorre considerare con attenzione, senza sottovalutarla.

Importanti normative internazionali hanno già comportato modifiche normative del nostro sistema giuridico nazionale. Altre modifiche dovranno essere adottate per rispettare gli impegni internazionali già assunti dall'Italia.

Comunque i testi internazionali già ci aiutano sulla strada di una corretta operatività, perché contribuiscono a definire, e quindi a chiarire, fatti, condotte, atti e azioni oggettivamente rilevanti per ogni valutazione da parte dell'operatore della legge.

Qualche definizione

2011 ISTANBUL - La più recente definizione della violenza nei confronti delle donne è contenuta nella Convenzione di Istanbul 11 maggio 2011 del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (art.3):

*a) con l'espressione “**violenza nei confronti delle donne**” si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della*

libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;

b) l'espressione "**violenza domestica**" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;

c) con il termine "**genere**" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;

d) l'espressione "**violenza contro le donne basata sul genere**" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;

e) per "**vittima**" si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;

f) con il termine "**donne**" sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.

1993 ONU - 19 dicembre 1993 La definizione più storica della violenza contro le donne è nella **Risoluzione adottata dall'Assemblea generale 48/104, "Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne"**

"Articolo 1. Ai fini della presente Dichiarazione l'espressione "**violenza contro le donne**" sta a significare ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che privata".

II. L'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

Si segnala inoltre la recentissima ratifica (1 ottobre 2012) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, sottoscritta a Lanzarote il 25 ottobre 2007. Fra le novità più significative, vi è l'aumento di pena e il prolungamento dei termini di prescrizione per il reato di maltrattamenti, con importanti conseguenze sul piano processuale, come ad esempio in tema di intercettazioni.

Lo schema seguente mira a distinguere i diversi profili per riuscire a cogliere come e quando la **violenza** sulle donne possa diventare **rilevante giuridicamente**.

A. La tipologia delle condotte violente

- violenza fisica
- violenza psicologica
- violenza economica
- violenza sessuale

B. Le singole condotte violente. Descrizione

- **violenza fisica**
- Spintonare
- Schiaffeggiare
- Calciare
- Costringere nei movimenti
- Dare pizzicotti
- Mordere
- Tirare i capelli
- Tirare gli oggetti addosso
- Percuotere
- Percuotere in gravidanza

- Causare aborto di donna non consenziente
 - Gettare dalle scale
 - Bruciare con le sigarette
 - Colpire con armi
 - Privare del sonno
 - Privare del cibo
 - Strangolamento
 - Soffocamento
 - Pugnare
 - Ustionare
 - Infettare attraverso il virus dell'aids
 - Mutilare genitali femminili
- **violenza psicologica**
 - Rompere oggetti come forma di intimidazione
 - Segregazione
 - Impedirle di avere contatti autonomi con il mondo esterno
 - Impedirle di telefonare e/o vedere i propri familiari
 - Impedirle di uscire da sola o con le amiche
 - Privazione deliberata del cibo
 - Trascuratezza selettiva nelle cure
 - Trascuratezza selettiva nelle cure mediche
 - Matrimonio coatto
 - Minacciare
 - Minacciare con armi
 - Minacciare di toglierle i figli
 - Minacciare di morte
 - Minacciare di uccidersi se la donna non fa quello che le si chiede
 - Sputare contro
 - Negare o ostacolare alla donna l'accesso all'istruzione
 - Danneggiare i beni personali
- **violenza economica**
 - Negare i mezzi di sussistenza
 - Privare dello stipendio

- Controllo estratti conto
 - Sequestro bancomat e carte bancarie
 - Costringerla a fare debiti
 - Fare debiti a nome della donna
 - Impedire alla donna di lavorare
 - Obbligare la donna a licenziarsi
- **violenza sessuale**
 - Penetrazione
 - Rapporto orale
 - Toccamenti / strusciami / baci
 - Essere insultata, umiliata o brutalizzata durante un rapporto sessuale
 - Essere obbligata a ripetere delle scene pornografiche
 - Costringere ad assistere ad atti sessuali
 - Induzione e sfruttamento della prostituzione

Queste erano le definizioni dell'ISTAT 2006:

- **violenza fisica**
- Dalle forme più lievi a quelle più gravi: la minaccia di essere colpita fisicamente, l'essere spinta, afferrata o strattonata, l'essere colpita con un oggetto, schiaffeggiata, presa a calci, a pugni o a morsi, il tentativo di strangolamento, di soffocamento, l'ustione e la minaccia con armi;
- **violenza psicologica**
- Vengono rilevate le denigrazioni, il controllo dei comportamenti, le strategie di isolamento, le intimidazioni;
- **violenza economica**
- Le forti limitazioni economiche subite da parte del partner;
- **Violenza sessuale**
- Vengono considerate le situazioni in cui la donna è costretta a fare o a subire contro la propria volontà atti sessuali di diverso tipo: molestia fisica sessuale, stupro, tentato stupro, rapporti sessuali con terzi, rapporti sessuali non desiderati subiti per paura delle conseguenze, attività sessuali degradanti e umilianti.

C. La tipologia delle condotte violente e le ipotesi di reato ravvisabili

a. Fatti singoli (cp - codice penale) e procedibilità

violenza fisica

- percosse **art. 581 cp** (proced. a querela sempre);
- lesione personale **artt. 582, 583 e 585 cp** (proced. d'ufficio salvo alcuni casi lievissimi);
- violenza privata **art. 610 cp** (con violenza o minaccia costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa - proced. d'ufficio sempre);
- violazione di domicilio **art. 614 cp** (proced. d'ufficio solo il 2° comma: se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone o se il colpevole è palesemente armato);
- sequestro di persona **art. 605 cp** (proced. d'ufficio);
- aborto di donna non consenziente **art. 18 L n. 194/1978** (proced. d'ufficio);

violenza psicologica

- ingiuria **art. 594 cp** (proced. a querela - vedi art. 597);
- minaccia **art. 612 cp** ("minaccia ad altri un ingiusto danno", proced. d'ufficio solo il 2° comma: minaccia grave o (**art. 339 cp**) con armi, più persone riunite, ecc.);
- sequestro di persona **art. 605 cp** (proced. d'ufficio);
- stato di incapacità procurato mediante violenza **art. 613 cp** (proced. d'ufficio);
- aborto di donna non consenziente **art. 18 L n. 194/1978** (proced. d'ufficio);
- abbandono di persona minore o incapace **art. 591 cp** (proced. d'ufficio);
- omissione di soccorso **art. 593 cp** (proced. d'ufficio);
- molestia o disturbo alle persone **art. 660 cp** (proced. d'ufficio).

violenza sessuale

- atti di violenza sessuale **art. 609bis cp** e seguenti (vedi oltre) **L. 3 agosto 1998 n. 269** Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori.

violenza economica

- violazione degli obblighi di assistenza familiare **art. 570 cp** (proced. a querela, ma d'ufficio se nei confronti di minori) **art. 12sexies 898/70** (nel divorzio) (proced. a querela, ma d'ufficio se nei confronti di minori);
- danneggiamento **art. 635 cp** (proced. d'ufficio il 2° comma, se con violenza alla persona o con minaccia);
- appropriazione indebita **art. 646 cp** (proced. d'ufficio solo 2° comma: "aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ecc.);
- estorsione **art. 629 cp** (proced. d'ufficio)

b. Fatti abituali o reiterati

- maltrattamenti semplici - non aggravati **art. 572 cp** (proced. d'ufficio);
- maltrattamenti da cui sia derivata lesione grave o gravissima **art. 572 cp** (proced. d'ufficio);
- atti persecutori (stalking) **art. 612bis cp** (proced. d'ufficio - se nei confronti di un minore o persona con disabilità e quando il fatto è commesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio, quando il delitto è commesso da soggetto ammonito); comprende minacce e atti - di per sé - non violenti, come: tentativi di comunicazione attraverso telefonate, citofonate, invio di sms e di messaggi di posta elettronica, invii di lettere postali e recapito di biglietti, idem non solo alla persona ma anche ad altri (parenti, amici, ambiente di lavoro), inseguimenti, pedinamenti, appostamenti, acquattamenti, stazionamenti, sguardi aggressivi, insistenti, invio di regali, invio di baci.

c. Fatti qualificati dalle modalità relazionali di contesto

- violenza nelle relazioni di intimità (può esser qui ricompreso anche il delitto di Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - **art. 583bis cp**);
- violenza nelle relazioni di comunità (violenze commesse tra estranei,

in ambiente scuola, sport, sanità o in ambiente di lavoro, comprendendovi traffici di esseri umani e prostituzione forzata).

D. La procedibilità

Nel nostro ordinamento giuridico vige la regola in base alla quale tutti i reati sono perseguibili d'ufficio, tranne quelli per i quali è prevista espressamente dalla legge la perseguibilità a querela di parte (**art. 50 cpp**).

Perseguibili a querela

- percosse (**art. 581 cp**);
- ingiuria (**art. 594 cp**).

Sempre perseguibili d'ufficio

- violenza privata **art. 610 cp** (con violenza o minaccia costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa - procedibile d'ufficio sempre);
- sequestro di persona **art. 605 cp** (uff.);
- aborto di donna non consenziente **art. 18 L n. 194/1978** (uff.);
- stato di incapacità procurato mediante violenza **art. 613 cp** (uff.);
- abbandono di persona minore o incapace **art. 591 cp** (uff.);
- omissione di soccorso **art. 593 cp** (uff.);
- estorsione **art. 629 cp** (uff.).

Perseguibili a querela, ma d'ufficio solo in talune ipotesi:

- violazione di domicilio **art. 614 cp** (uff. solo il 2° comma: se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone o se il colpevole è palesemente armato);
- minaccia **art. 612 cp** ("minaccia ad altri un ingiusto danno", uff. solo il 2° comma: minaccia grave o (**art. 339 cp**) con armi, più persone riunite, ecc.);
- violazione degli obblighi di assistenza familiare **art. 570 cp** (a querela, ma d'ufficio se nei confronti di minori); **art. 12sexies 898/70**, nel divorzio (a querela, ma d'ufficio se nei confronti di minori);
- danneggiamento **art. 635 cp** (uff. il 2° comma, se con violenza alla

persona o con minaccia).

Più articolata la procedibilità per lesioni personali e violenza sessuale:

Lesioni personali (art. 582, dolose)

Perseguibili a querela

Lesioni personali lievissime (malattia con prognosi non superiore ai 20 giorni - quindi fino a 20 giorni). Le stesse diventano:

Perseguibili d'ufficio

- se sono commesse con armi o con sostanze corrosive, da persona travisata o da più persone riunite (**art. 585 cp**);
- se il reato è commesso per eseguirne occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato (**artt. 585, 576, 61 n. 2**);
- se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente, avendo agito per motivi abietti o futili o avendo adoperato sevizie o agito con crudeltà verso le persone o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione (**artt. 585, 576, 61 n. 1 e 4**);
- se il fatto è commesso dal latitante per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza (**art. 585, 576**);
- se il fatto è commesso dall'associato per delinquere per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione (**art. 585, 576**);
- se il fatto è commesso in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli **572, 600 bis, 600ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies** (**art. 585, 576**);
- se il fatto è commesso dall'autore del delitto previsto dall'articolo **612 bis** nei confronti della stessa persona offesa (**art. 585, 576**);
- se il fatto è commesso contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio (**art. 585, 576**);
- se il fatto è commesso col mezzo di sostanze venefiche ovvero con

un altro mezzo insidioso (**art. 585, 577**);

- se il fatto è commesso con premeditazione (**art. 585, 577**);
- se il fatto è commesso avendo agito per motivi abietti o futili o avendo adoperato sevizie o agito con crudeltà verso le persone (**artt. 585, 577, 61 m. 1 e 4**).

Sempre perseguibili d'ufficio

- lesione personale lieve: se la malattia dura da 21 a 40 giorni;
- lesione personale grave: se dal fatto deriva una malattia o una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni oppure vi è stato pericolo di vita per la persona offesa oppure si è prodotto un indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- lesione personale gravissima: se dal fatto deriva 1. una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2. la perdita di un senso; 3. la perdita dell'uso di un organo o la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile oppure la perdita della capacità di procreare oppure una permanente grave difficoltà della favella oppure la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Violenza sessuale (art. 609bis e seguenti)

Sempre perseguibili d'ufficio

- Violenza di gruppo **609octies** e corruzione di minorenni **609 quinquies**;

Perseguibili a querela

- Atti sessuali con minorenne **609 quater** (fuori dalle ipotesi di costrizione con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di induzione); **ma perseguibili d'ufficio d'ufficio nei seguenti casi:**
- se la persona offesa non ha compiuto gli anni 10 (**art.609-quater**, ultimo comma);
- se è commessa dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o

- di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
- se è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
- se è connessa con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

- Violenza sessuale semplice **609 bis** o aggravata **609 ter**;

ma perseguibili d'ufficio d'ufficio nei seguenti casi:

- se è commessa nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni 18;
- se è commessa dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
- se è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
- se è connessa con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

E. L'arresto

Arresto in flagranza

Flagranza di reato (**Art. 382 cpp, 1° comma**): è in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi subito dopo il reato è inseguito dalla polizia giudiziaria dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

Art 380 cpp arresto obbligatorio in flagranza

- omicidio volontario consumato;
- maltrattamenti seguiti da morte;
- violenza sessuale (esclusi i casi di minore gravità) e violenza sessuale di gruppo (art. 2, Legge n. 38/09);
- atti sessuali con minorenni;
- estorsione;

Art 381 cpp arresto facoltativo in flagranza (misura giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto):

- maltrattamenti;
- atti persecutori;
- abbandono di persona minore o incapace;
- lesioni personali;
- violazione di domicilio (anche semplice, per L.n.94/09);
- violenza privata;
- sequestro persona;
- danneggiamento (nei casi del 2° comma);
- stato di incapacità procurato mediante violenza (nei casi aggravati del 3° comma);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

F. Le misure cautelari personali

Art. 273 cpp Condizioni generali di applicabilità delle misure.

Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza.

Art. 274 cpp Esigenze cautelari.

- Situazioni di concreto e attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova;
- L'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga;
- Quando per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza personale o della stessa specie di quello per cui si procede.

Art. 275 cpp Esigenze cautelari

Nel disporre le misure il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

La custodia cautelare può essere disposta solo quando ogni altra misura risulti inadeguata e non può essere disposta se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.

Misure cautelari personali coercitive

Art. 281 cpp Divieto di espatrio.

Art. 282 cpp Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (...). Il giudice prescrive all'imputato di presentarsi ad un determinato ufficio di polizia giudiziaria. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato.

Art. 282-bis cpp Allontanamento dalla casa familiare.

Art. 282-ter cpp (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).

Art. 282-quater cpp (Obblighi di comunicazione). I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.

Art. 283 cpp Divieto e obbligo di dimora.

(...) Prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice ovvero di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice, dal territorio del comune di dimora abituale o di una frazione dello stesso o dal territorio di un comune viciniero o di una frazione di quest'ultimo.

Art. 284 cpp Arresti domiciliari.

Art. 285 cpp Custodia cautelare in carcere (o art. 286 in luogo di cura).

Misure cautelari personali interdittive

Art. 288 cpp Sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.

Art. 289 cpp Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio.

Art. 290 cpp Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali.

III. INDICAZIONI OPERATIVE PER L'OPERATORE PUBBLICO

Linee guida generali

- 1) implementare la formazione e la specializzazione di tutti gli operatori del diritto che trattano casi di violenza intrafamiliare;
- 2) necessità di introdurre percorsi di trattamento del coniuge o convivente maltrattante anche per la tutela della vittima, per la prevenzione della recidiva e dell'escalation;
- 3) coinvolgere tutti i servizi pubblici e della rete locale per prevenire e contrastare la violenza nelle situazioni più critiche e complesse e migliorare il loro coordinamento con i magistrati (pubblici ministeri e giudici) e le Forze di Polizia;
- 4) in realtà non metropolitane, creare una struttura territoriale unica di riferimento per tutti i casi di violenza e maltrattamento intrafamiliare che possa dialogare e coordinarsi con i magistrati, gli avvocati, le Forze di Polizia e i servizi territoriali;
- 5) proporre di adottare, a cura della struttura territoriale, o delle Forze di Polizia che ricevono la notizia di reato, un sistema di codici, come quello in uso presso tutti i pronto soccorsi (giallo, verde e rosso), che consenta di evidenziare al magistrato il diverso grado di gravità e urgenza nei casi di violenza intrafamiliare;
- 6) necessità di creare un rete operativa territoriale: ogni singola realtà territorialia deve creare una rete tra le diverse competenze (Forze di Polizia, centri o associazioni antiviolenza, magistrati e avvocati - civili e penalisti - formati in materia, ecc.).

Linee guida specifiche

Tutela della vittima nell'ambito del processo civile: ordini di protezione e di allontanamento, prassi, criticità e linee guida

Introdurre strumenti che consentano di ovviare alla riscontrata maggiore lentezza dei processi per l'affido e il mantenimento dei figli naturali di coppie non coniugate davanti al Tribunale per i minorenni,

rispetto ad analoghi procedimenti relativi a figli di coppie coniugate avanti il Tribunale ordinario.

Si segnala che in data 27 novembre 2012 è stata approvata, ma non ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nel momento della redazione del seguente documento, la legge sulla unificazione dello stato giuridico dei figli, che ha modificato l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui al R.D. 30 marzo 1942 n. 318, ed ha attribuito alla competenza del Tribunale ordinario i procedimenti ex art. 317 bis c.c. in materia di affido e mantenimento dei figli, prima attribuiti alla competenza, per le coppie non coniugate, del Tribunale per i minorenni.

La raccolta virtuosa degli elementi probatori: modalità di intervento e prassi operative a confronto

Il processo penale italiano è caratterizzato da una fase di indagini, deputata alla raccolta degli elementi probatori, che consentono al Pubblico Ministero di esercitare l'azione penale; e da una successiva fase dibattimentale, nel corso della quale deve essere acquisita la prova, e che pertanto, salvo casi eccezionali, prevede la ripetizione di tutta l'attività svolta nella fase precedente avanti il magistrato giudicante.

- 1) le Forze di Polizia prima di giungere sul posto, o appena giunte, devo raccogliere il maggior numero di informazioni possibile: precedenti penali, possesso di armi, e pregressi interventi delle stesse Forze di Polizia;
- 2) una volta giunte sul posto, le Forze di Polizia devono procedere alla messa in sicurezza delle persone presenti in casa; se ci sono minori, essi devono essere collocati temporaneamente in uno spazio protetto, concordato con la madre (ad es. vicini di casa o parenti affidabili); le Forze dell'Ordine devono altresì valutare l'opportunità di un allontanamento immediato della vittima, con collocamento presso una comunità protetta;
- 3) le Forze di Polizia devono sentire la vittima separatamente dall'aggressore, raccogliendo tutti gli elementi di possibile riscontro (documentazione medica relativa a precedenti lesioni o elementi per accertare precedenti accessi al pronto soccorso, testimonianze di persone a conoscenza dei fatti antecedenti, e, se possibile, fotografare la vittima);

4) le Forze di Polizia devono evitare di effettuare mediazione tra le parti;
5) le Forze di Polizia devono raccogliere tutti i numeri di telefono utili alle indagini (vittima, aggressore, testimoni);

6) le Forze di Polizia devono effettuare un sopralluogo per verificare personalmente lo stato di tutti i locali e delle persone presenti, annotando, e se possibile, fotografando, le condizioni in cui si presentano (oggetti danneggiati, mobili rovesciati, pareti imbrattate, abiti strappati e persone che piangono o sono visibilmente scosse etc.); devono altresì fotografare le lesioni eventualmente presenti sul corpo della vittima, previo consenso, e accompagnarla presso un pronto soccorso per far refertare le suddette lesioni;

7) i verbali degli atti di indagine devono essere dettagliati, circostanziati e redatti in prospettiva dell'assunzione della prova in fase dibattimentale;

8) la notizia di reato, la denuncia/querela:

- inserire sempre la richiesta punitiva, anche quando si ravvisi un reato perseguibile d'ufficio, e l'avviso ex **art. 408 cpp** (l'avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione);

- circostanziare i fatti, indicando quanti più episodi e particolari possibili, riportare fedelmente le parole e le espressioni lessicali usate dalla persona offesa, senza correggere o migliorare la sintassi. Ciò che importa è che la p.o. si riconosca totalmente nel racconto verbalizzato nella denuncia - querela;

- chiedere alla vittima di eventuali luoghi di cura ai quali si sia rivolta in passato in seguito a pregresse condotte subite, e farsi consegnare i referti rilasciati dagli ospedali, allegandoli alla denuncia - querela;

- chiedere alla vittima di fornire eventuale documentazione medica relativa a disturbi psichici o patologie psichiatriche connesse e conseguenti ai fatti di reato;

- evitare l'indicazione di dati sensibili di tutti i soggetti coinvolti nelle verbalizzazioni; particolare attenzione va posta per il reato di cui all'**art. 612 bis cp**;

- esplicitare sempre la domanda specifica posta a chiarimento, prima di riportare la risposta della p.o.;

- per le donne straniere, utilizzare i servizi di mediazione culturale e di

interpretariato esistenti sul territorio;

- evitare che amici della p.o. svolgano attività di interprete.

Atti di indagine delle Forze di Polizia

- redigere separatamente i verbali degli atti irripetibili (es. sopralluogo) da quelli ripetibili (es. annotazione di servizio), ricordando che solo i primi possono essere direttamente acquisiti dal giudice;

- necessità di distinguere - da parte di tutti gli operatori coinvolti - quanto prima i casi di conflittualità da quelli di maltrattamento, raccomandando l'invio ad un centro di mediazione nei casi di conflittualità ovvero in presenza di isolati reati procedibili a querela di parte (es. ingiuria o minaccia);

- Il diritto di informazione della vittima;

- ogni operatore pubblico e privato deve collaborare affinché la persona offesa possa conoscere l'applicazione/modifica/revoca della misura cautelare:

- l'avvocato della persona offesa deve attivarsi in tal senso;

- il PM può anche informalmente comunicare al difensore della p.o. l'esito delle misure;

- si suggerisce al GIP di valutare l'opportunità di comunicare l'esito delle misure, anche delegando la cancelleria in tal senso;

- alle Forze di Polizia si suggerisce di comunicare alla vittima il nominativo di uno o più operanti che si stanno occupando del caso;

- recepire sommarie informazioni testimoniali dagli operatori dei centri anti violenza, che per primi hanno accolto la p.o., redigere il questionario S.A.R.A. volto alla valutazione del rischio, inviare, o accompagnare personalmente, le vittime presso i centri anti violenza, dando atto nella annotazione di servizio di aver provveduto in tal senso.

Incidente probatorio nel reato di maltrattamenti in famiglia e di stalking

1) Utilizzo dello strumento dell'incidente probatorio (ovvero la testimonianza anticipata della vittima - che quindi esce dal processo - con pieno valore di prova e alla presenza dei difensori di tutte le parti), così come consentito dalla legge anche nel reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 9 comma 1 lettera b) del D.L. 23 febbraio 2009 n. 11

convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2009 n. 38. (Come consentito anche dal provvedimento legislativo di ratifica della convenzione di Lanzarote);

2) scelta dei casi nei quali le circostanze lo rendano particolarmente utile (ad esempio significativa fragilità della vittima, elevato rischio di ritrattazione, altri motivi da valutare caso per caso);

3) Interazione con l'Avvocato della persona offesa, che può sollecitare il PM a formulare tale richiesta;

4) Vantaggi dell'incidente probatorio:

- consente l'audizione della persona offesa entro 6 mesi (tempo di durata massima delle indagini preliminari in tale reato, salvo richiesta di proroghe);

- evita il rischio di ritrattazione, tipico di questo tipo di reato ove la vittima è talvolta ambivalente;

- evita processi di rimozione o di dimenticanza;

- può incentivare la scelta da parte dei difensori degli indagati di optare per la celebrazione di riti alternativi al dibattimento (quali il giudizio abbreviato o il patteggiamento);

- una volta effettuato, consente l'inizio di un percorso terapeutico senza prestare il fianco ad eventuali eccezioni dei difensori dell'indagato;

- una volta effettuato, consente l'utilizzo in sede di recupero psicologico anche di strumenti di rimozione del trauma, e non solamente di strumenti di contenimento dello stesso, gli unici viceversa utilizzabili prima dell'audizione della vittima;

- è rispettoso del diritto della vittima alla corretta e tempestiva acquisizione della prova, che dovrebbe essere assunta con particolari cautele che tutelino il suo diritto alla salute psichica, con particolari modalità di protezione, consentendo la partecipazione di persone di fiducia.

Tutela della vittima e riti speciali

Nel patteggiamento:

Si auspica un maggior coinvolgimento della persona offesa nella definizione del procedimento con il rito del patteggiamento. In particolare, sarebbe opportuno che la persona offesa potesse interloquire con la Procura, anche al fine di orientare il consenso alla definizione del

procedimento. La sospensione condizionale della pena e il riconoscimento delle attenuanti generiche e del risarcimento del danno sono profili di evidente interesse per le parti in gioco. La Procura, nell'esprimere il proprio consenso, dovrebbe valorizzare le esigenze concrete della vittima in relazione a tali aspetti. Sarebbe pertanto opportuno che venisse comunicata alla persona offesa l'eventuale richiesta di patteggiamento avanzata dall'imputato per consentirle di interloquire.

Nel giudizio immediato:

La richiesta di incidente probatorio dovrebbe essere incentivata anche nei procedimenti ove la Procura ritenga di chiedere il giudizio immediato (nell'ordinamento italiano il giudizio immediato è previsto qualora la prova sia evidente e la persona sottoposta alle indagini sia già stata interrogata). Si ritiene che tale strumento probatorio potrebbe adeguatamente valorizzare il giudizio immediato; renderebbe ancora più rapida, immediata ed efficace la definizione del procedimento, evitando di procrastinare l'audizione della vittima nel contraddittorio delle parti in sede dibattimentale.

Nel giudizio abbreviato:

Com'è noto, nel nostro sistema giuridico, la scelta del giudizio abbreviato è rimessa interamente alla valutazione dell'imputato, ma è evidente che tale scelta potrebbe essere vantaggiosa per la vittima, che eviterebbe l'esposizione al danno di un nuovo esame (cosiddetta vittimizzazione secondaria). E' auspicabile che anche i GIP, così come i PM e i giudici del dibattimento, che già lo sono, siano formati in materia.

Nel giudizio direttissimo:

Nel nostro ordinamento i casi di rapida definizione (ad esempio, la cosiddetta microcriminalità) vengono trattati con giudizio direttissimo a seguito di arresto in flagranza (o quasi flagranza). È di tutta evidenza che il reato di cui all'art. 572 c.p. per sua natura non possa trovare una "rapida definizione" e non possa dunque essere trattato nell'ambito del giudizio direttissimo. Inoltre, i giudici che celebrano il giudizio direttissimo vengono scelti "a rotazione", a prescindere dalla loro specializzazione.

IV. QUESTIONARIO S.A.R.A.

Spousal Assault Risk Assessment Guide: SARA - S (Screening). Valutazione del Rischio di Recidiva		
Nome cliente/numero scheda _____/_____ 1) _____ 2) _____	Compilato da: _____	Data compilazione: _____
Fonti di informazione: <input type="checkbox"/> Intervista con la vittima(e) <input type="checkbox"/> Analisi del fascicolo giudiziario Altro _____		
Procedura di codifica: - = Omesso, informazioni insufficienti N = Non presente ? = Probabilmente o parzialmente presente S = Presente "Attualmente" fa riferimento alle ultime 4 settimane, fino a includere l'ultimo episodio per cui si sta procedendo		
<p>Queste linee guida servono per identificare alcune caratteristiche del presunto reo e della vittima nei casi di maltrattamento all'interno della coppia. Si tratta di uno strumento utile per la valutazione del rischio di recidiva e la messa a punto di un piano di gestione del rischio. Le risposte vanno fornite dopo aver raccolto il maggior numero di informazioni possibile sia direttamente dalla vittima o sia da altre fonti. Il livello di rischio che viene indicato alla fine di questa scheda serve per capire il livello di priorità da dedicare al singolo caso.</p>		
Violenze nei confronti del partner (o ex-partner) In questa sezione sono inclusi tutti i fattori relativi alla storia di violenza nei confronti di tutti i partner o ex-partner (cioè coniugati, conviventi, fidanzati)		Attualmente (N, ?, S)
1. Violenze fisiche/sessuali ➤ Qualsiasi forma di violenza fisica consumata o tentata, anche violenza sessuale e uso delle armi		Nel passato (N, ?, S)
2. Gravi minacce di violenza, ideazione o intenzione di agire violenza ➤ Frasi o atteggiamenti intimidatori che indicano l'intenzione di fare del male, <i>stalking</i> o minacce di usare l'arma. ➤ Pensieri, impulsi e fantasie o veri e propri piani per fare del male all'altro.		
3. Escalation ➤ La violenza fisica/sexuale o le minacce/ideazioni o intenzioni di agire violenza sono incrementate nel tempo sia di frequenza che di gravità		
4. Violazione delle misure cautelari o interdittive ➤ Vengono qui incluse le violazioni delle misure cautelari coercitive personali prescritte: divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, divieto o obbligo di dimora, arresti domiciliari, obbligo di allontanamento dalla casa familiare, custodia cautelare in carcere, o in luogo di cura. Misure interdittive: sospensione dell'esercizio della potestà genitoriale, sospensione dell'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali. In ambito civile: violazione dell'ordine di protezione contro gli abusi (emesso in sede civile), sospensione della potestà genitoriale, decadenza della potestà genitoriale. Tali misure penali e/o civili devono essere state applicate a seguito della violenza intrafamiliare o in prevenzione di una recidiva specifica		
5. Atteggiamenti negativi nei confronti delle violenze interpersonali e intrafamiliari ➤ Esprime atteggiamenti socio-politici, religiosi, culturali, o credenze personali che incoraggiano, scagionano, giustificano o minimizzano il comportamento abusivo, di controllo e violento ➤ Includere la gelosia e il senso di possesso ➤ Includere atteggiamenti di negazione o minimizzazione della maggior parte dei comportamenti violenti, negazione di ogni responsabilità personale della gran parte delle azioni violente passate (ad es. colpevolizzazione della vittima o di altre persone); o negazione della gravità delle conseguenze della maggior parte o di tutte le violenze agite (ad es., dire che la vittima non si è fatta niente, non è mai andata in ospedale, non ha mai chiesto aiuto)		
Adattamento psicosociale		Attualmente (N, ?, S)
6. Precedenti penali/condotte antisociali ➤ Comportamenti antisociali persistenti e variegati ➤ Condannato o imputato per altri reati non legati alla violenza nei confronti della partner ➤ Comprende reati contro la proprietà, contro l'ordine pubblico, reati legati all'uso di sostanze ➤ Distinguere se reato contro la persona o contro il patrimonio.		Nel passato (N, ?, S)
7. Problemi relazionali ➤ Separazione dal partner, passata o in corso per elevata conflittualità nella relazione attuale o pregressa		
8. Problemi di lavoro o problemi finanziari ➤ Status cronico di disoccupazione, lavoro instabile, gravi problemi finanziari, continuo cambiamento di lavoro		
9. Abuso di sostanze ➤ Abuso di sostanze stupefacenti, di alcol o di medicinali che hanno portato alla compromissione delle funzioni sociali (ad esempio, la salute, le relazioni, il lavoro, problemi con la giustizia)		

<p>10. Disturbi mentali</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Segnali di grave malattia mentale (ad esempio, manie, allucinazioni, demenza) o altre gravi forme di malattia mentale (ad esempio, depressioni gravi, ansia) ➢ Segnali di disturbo della personalità (ad esempio disturbo bipolare, psicopatia, comportamento antisociale della condotta, borderline) ➢ Segnali di minacce, ideazione e intenzione di suicidio (ad esempio, pensieri, impulsi o pianificazioni di suicidio o di autolesionismo) <p><input type="checkbox"/> Valutazione definitiva: Se presente valutazione clinica attuale o progressa dello stato mentale</p> <p><input type="checkbox"/> Valutazione provvisoria: Giudizio da confermare con una diagnosi clinica</p>							
Fattori vulnerabilità della vittima							
<p>11. Condotta e atteggiamento incoerente nei confronti del reo</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Vittima che si è separata ma continua a vedere o sentire il reo o a tomarci insieme, sensi di colpa ➢ Presentata la querela ma poi ritirata, giustificazione del reo ➢ Previsto ordine di allontanamento ma la vittima vede il reo 							
<p>12. Estremo terrore nei confronti del reo</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Paura elevata che l'autore possa farle del male o ai figli o ucciderla tali da impedirle azioni di tutela 							
<p>13. Sostegno inadeguato alla vittima</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Assenza di servizi adeguati sul territorio, scarsa mobilità della vittima ➢ Vittima straniera che non conosce la lingua, la cultura, senza permesso di soggiorno 							
<p>14. Scarsa sicurezza di vita</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ La vittima non dispone di un'indipendenza (macchina, telefono) ➢ Vive o lavora a stretto contatto con il reo ➢ La vittima e il reo hanno figli in comune affidati a entrambe o che il reo ha diritto a vedere 							
<p>15. Problemi di salute psicofisica, dipendenza</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ La vittima fa uso di alcol o droghe o abusa di psicofarmaci ➢ La vittima presenta un livello di stress, di rabbia o di paura tali da impedirle di prendere decisioni ➢ La vittima presenta chiari stati di alterazione della personalità presunti o certificati 							
<p>Altre considerazioni: ABC. <i>Includere se la persona A) detiene armi da fuoco e se regolarmente denunciato, se B) i bambini hanno assistito alle violenze, e C) Child abuse, se i minori hanno subito direttamente violenza da parte di uno o entrambi i genitori – specificare, e di che tipo di abuso si tratta</i></p>							
<p>A) Armi</p> <p>B) Bambini testimoni</p>							

<p>C) Child Abuse</p>													
<p>Valutazione del rischio di recidiva di violenza nei confronti della partner se non vengono prese alcune precauzioni o misure (rischio indicato dal sospettato, dalla vittima e quello ricavato dal valutatore). Segnare se il rischio è Basso (B), Moderato (M), o Elevato (E)</p>													
<p style="text-align: center;">Valutazione vittima</p>													
<p>Rischio immediato Nei 2 mesi successivi</p>													
<p>Rischio a lungo termine Oltre i 2 mesi</p>													
<p>Rischio di violenza molto grave o letale</p>													
<p>Rischio di escalation della violenza</p>													
<p><i>Indicare quale piano di gestione e intervento è auspicabile per prevenire l'eventuale rischio di recidiva: misure cautelari, preventive, protezione per la vittima, trattamento, monitoraggio. Possibili scenari che si potrebbero verificare se non vengono prese misure preventive. Individuare possibili eventi critici che potrebbero aumentare il rischio (separazione, affidamento, revoca misure cautelari).</i></p>													
<p>Sulla base della valutazione effettuata per la vittima e solo in caso di presenza di figli minori (anche nel caso non si tratti di figli dell'autore della violenza), indicare se esiste un rischio di violenza o abuso anche sui minori.</p>													
<p>Rischio abuso fisico/psicologico su minori</p>													
<p style="text-align: center;">B M E B M E B M E</p>													
<p>SARA – S (Screening): Versione Italiana © 2010 di A.C. Baldry, A. C. Dipt. Psicologia SUN, CESVIS. Differenza Donna B-Safer: Versione originaria Inglese © 2010 della Proactive Resolution, Vancouver di P. R. Kropp, S. D. Hart, H. Belfrage Gli autori asseriscono i loro diritti morali in riferimento ai diritti di autore e all'integrità di questo lavoro. Nessuna parte di questo lavoro può essere in alcun modo riprodotta senza l'autorizzazione degli Autori. NOTA: Questa guida SARA - S è da intendersi solo per scopi informativi non diagnostici. Il suo uso appropriato prevede una formazione specifica. Contattare gli autori per informazioni sulla formazione. www.sara-cesvis.org</p>													

V. MAPPATURA DEI SERVIZI DISPONIBILI

MILANO

ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE MALTRATTATE

via Piacenza, 14 - Milano

Tel. 02-55015519, Fax. 02-55019609

Orari: 8.30 - 14.30 dal lunedì al mercoledì, e 13,00 - 19,00 il giovedì

Ascolto di segreteria telefonica negli altri orari e nei week-end.

Sito: www.cadmi.org

E-mail: cadmmi@tin.it

ASSOCIAZIONE SVS DONNAIUTADONNA ONLUS (SVS DAD)

presso la Clinica Mangiagalli - via della Commenda, 12 - Milano

Tel. 333 6532651

Sito: www.svsdad.it

E-mail: svsdad@libero.it

ASSOCIAZIONE TELEFONO DONNA ONLUS

Tel. 02-64443043-4, Fax. 02-64443042

Sede presso l'AO Niguarda Ca' Granda - Piazza Ospedale Maggiore 3 - 20162 Milano

Aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 17,30.

Reperibilità telefonica 24 h su 24.

Sito: www.telefonodonna.it

E-mail: telefono.donna@tiscali.it

CE.A.S. - CENTRO AMBROSIANO DI SOLIDARIETÀ ONLUS

C.A.S.A MAMMAMONDO

Comunità residenziale per mamme con bambini

via Padulli, 39 - Cabiato (CO)

tel 031/756213 - mail: mammamondo@ceasmarotta.it

Aperto 365 giorni l'anno - presenza educativa 24/24h

n. 2 Posti Pronto Intervento

CASA RUTH

Appartamento per l'autonomia per mamme con bambini o donne sole
via Marotta, 8 - Milano

tel 02/21597302 - mail: casa.ruth@ceasmarotta.it

Aperto 365 giorni l'anno - presenza educativa dalle 8.30 alle 21.00

n. 1 Posto Pronto Intervento

COOPERATIVA SOCIALE CERCHI D'ACQUA ONLUS CENTRO ANTIVIOLENZA

via Verona, 9 - Milano

Tel. 02-58430117- Fax 02-58311549

Aperto da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 18.00

Ascolto della segreteria telefonica nei giorni di chiusura

Sito: www.cerchidacqua.org

E-mail: info@cerchidacqua.org

FONDAZIONE CARITAS AMBROSIANA SE.D. (SERVIZIO DISAGIO DONNE)

via della Signora 3/A - Milano

Tel. 02-76037352 - fax 02-76037317

Orari: lunedì-venerdì : 9.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00

E-mail: maltrattamentodonne@caritas.it

SOCCORSO VIOLENZA SESSUALE E DOMESTICA (SVSeD)

Presso Clinica Mangiagalli, piano terra, via della Commenda, 12 - MILANO

(FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO)

Tel. 02 55038585/2489

Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 17.00 presenza operatori sanitari e psico-sociali

Reperibilità del personale sanitario e psico-sociale 24h su 24h, 365 giorni l'anno

Sito: www.policlinico.mi.it

E-mail: svsed@policlinico.mi.it

BUSTO ARSIZIO

CENTRO DI ASCOLTO

Gorla Maggiore
Tel. 0331 617323

ASSOCIAZIONE “E.vA” ONLUS

Busto Arsizio
Tel. 334 5369630
E-mail: eva-onlus@libero.it

AUSER FILO ROSA

via XXV Aprile, 12 - 21010 Cardano al Campo
Tel. 0331/263887
Cell. 348/3069895 - 345/5828564
E-mail: auserfilorosa@libero.it
www.filorosaauser.org

RETE ROSA

presso: FONDAZIONE GIANETTI
via Marconi 5, Saronno
Tel. 02 25 06 06 00
E-mail: reterosa.saronno@gmail.com

SPORTELLO DI ASCOLTO E DI AIUTO CONTRO LA VIOLENZA DOMESTICA

presso il C.T.A., via Spallanzani, 22 - Legnano
Tel. 349/8846276

COMO

TELEFONO DONNA

Via Zezio, 60
Tel. 031/304585
E-mail: segretaria@telefonodonnacomo.it

GARBAGNATE

PROGETTO “AL TUO FIANCO” - SPORTELLO DI ASCOLTO

- Bollat,e p.zza Martiri della Libertà, 1
- Cesate, via Donizetti 326
Tel. 366 4150907
E-mail: progettoaltuofianco@libero.it

ARDENNO

ASSOCIAZIONE “TUA E LE ALTRE”

Via Giuseppe Garibaldi, 64
Tel. 348 3141995
E-mail: associazionetuaelealtre@fastwebmail.it

1.3.2011 - 28.2.2012

European Commission - Justice Daphne III Programme (2007-2013).

To prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk Call priorities:

capacity building of law enforcement agents and legal practitioners related to intimate partner violence

Co-financing: EURO 529.602,00

LIST OF PARTECIPANTS:

APPLICANT

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

PARTNERS

IT Comune di Bologna

IT Comune di Torino

IT Milano. Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

IT Bologna. Associazione Orlando

IT Torino. Associazione Donne & Futuro

ES Barcelona. Generalitat of Catalonia - Secretariat of Security

GR Atene. Dimitra Institute of Training and Development

GR Atene. Center for Research on Women Issues CRWI

ASSOCIATE PARTNERS

IT Modena. Scuola interregionale di Polizia Locale

IT Torino. DEMETRA - Centro dell'Ospedale San Giovanni Battista (Ospedale Le Molinette)

IT Milano. SVS Donna aiuta donna Onlus

FR Bordeaux. Centre Hospitalo-Universitaire (CHU) de Bordeaux

IT Bologna. Associazione GIUDIT Giuriste d'Italia

ES Barcelona. Hospital Clinic

ES Barcelona. TAMAIA. Dones contra la violencia. SCCL

LETTERS of INTENT

IT Roma. ANCI

IT Bologna. UDI. Associazione donne in Italia

IT Bologna. Fondazione Forense

IT Bologna. AUSL. Azienda Unità Sanitaria Locale

IT Forlì. Centro delle donne del Comune

IT Torino. Cerchio degli Uomini Associazione

Advisory Board

IT - Donatella Donati

ES - Cristina Salas

GR - Nikolaos Omerakis

This publication has been produced with the financial support of the Daphne III Programme of the European Commission. The contents of this publication are the sole responsibility of the contractor and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Lexop

www.lexop.org